

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento introdotto dai sigg.ri: [REDACTED] nato il [REDACTED], a Encantado-RS, anche nella qualità di genitore delle figlie minori [REDACTED] [REDACTED] nate entrambe il [REDACTED] a Bento Gonçalves-RS; [REDACTED] nata il [REDACTED], a Encantado-RS, anche nella qualità di genitore di [REDACTED], nato il [REDACTED] Encantado – RS; [REDACTED] nata il [REDACTED], a Encantado-RS; [REDACTED] [REDACTED], nato il [REDACTED], a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudia Santoro;

nei confronti del Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; con l'intervento del Pubblico Ministero.

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da [REDACTED] nato il [REDACTED] a Belluno, Longarone, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.

Il Ministero resistente si costituisce sollevando una serie di eccezioni ed opponendosi all'accoglimento della domanda, in particolare, richiamando recente giurisprudenza della Corte di Appello di Roma, sostiene che devono considerarsi cittadini brasiliani coloro che si trovano su suolo brasiliano nell'anno 1889 (data del decreto di c.d. grande naturalizzazione) ed altresì che, a prescindere dall'avvenuta naturalizzazione dell'avo, deve considerarsi cittadino brasiliano, iure soli, chiunque sia nato in Brasile prima della data del 1912 (data di entrata in vigore della legge n. 555 sulla cittadinanza che aveva modificato il principio di unicità della cittadinanza di cui al codice civile del 1865) essendosi così interrotta, nella specie, la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis..

Il Tribunale non condivide tale prospettazione.

Secondo il "Decreto n. 58 A" emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la "naturalizzazione" automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine. Più nel dettaglio il Decreto in esame detto anche "Grande Naturalizzazione" stabiliva che sarebbero stati "considerati brasiliani tutti gli

stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. Successivamente, il Decreto n. 386 dello stesso anno, estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di accettazione anche “presso il console della nazione di origine”.

Va sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile, e per quanto riguarda l’ Italia, fu ritenuta inapplicabile dalla giurisprudenza; rappresentativa in tal senso è la Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, Udienza 5 ottobre 1907, che ebbe a sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell’epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”; osservò ancora la Corte che la cittadinanza, sulla base della legge dell’epoca (art. 11 cod. civile), si perdeva in caso di rinuncia e trasferimento della residenza all’estero, ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. Secondo la Cassazione la parola “ottenere” presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell’interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l’ottenere presupponeva l’avere prima domandato. Proseguiva la Cassazione sottolineando l’impossibilità di presumere la rinuncia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne “la prova chiara ed esplicita”.

La conclusione – pur formulata da giurisprudenza risalente nel tempo – appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita; in altre parole dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l’automatica perdita della cittadinanza italiana.

In questo senso l’art.8 della L.555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il Codice civile del 1865, dovendosi in tal senso rigettare anche la seconda delle eccezioni sollevate dal Ministero (Sulla insufficienza del silenzio per la perdita della cittadinanza e la necessità di un atto esplicito e consapevole di rinuncia v. Cassazione: Sez. U, Sentenza n. 5250 del 10/10/1979; Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981; Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016. Cfr. anche la recente sentenza C. App. Roma n. 6640/2021 che, diversamente da quanto statuito nella sentenza della medesima Corte richiamata dal Ministero, ha evidenziato che “*da una corretta interpretazione del codice civile del 1865 può affermarsi che la perdita della cittadinanza potesse conseguire soltanto ad un atto di impulso del cittadino italiano*”. Nel senso indicato anche C. App. di L’Aquila del 6.7.2021).

La linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall’esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all’avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure *ratione temporis* - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della

giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, presso il Consolato di Italia a porto Alegre, territorialmente competente per la propria residenza, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana; essi, inoltre, hanno dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica: ne emerge che i tempi di definizione di tali pratiche presso i competenti uffici consolari è estremamente lungo ed incerto.

Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dei richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.

Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero relevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando,

- Dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma il 25/08/2022

Il Giudice
Maddalena Galati